



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI DEL
SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO DELL'UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio n. 30 in data 30.11.2021



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Riferimenti normativi

- Legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede interventi e servizi del sistema integrato volti tra l'altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienze e da difficoltà economiche;
- D.P.C.M. n. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e s.s.m.m.i.i..

Principi generali

L'assistenza economica rappresenta uno tra i diversi strumenti che può utilizzare il servizio sociale professionale per favorire il superamento/miglioramento di situazioni di bisogno in un'ottica di raggiungimento dell'autonomia della persona in difficoltà, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Tali provvidenze vengono valutate dai professionisti del Servizio Sociale Professionale nell'ambito di una presa in carico più ampia.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l'erogazione dei contributi economici, nell'ambito dell'intervento sociale complessivamente considerato, dovrà rispettare criteri di uniformità ed equità (di trattamento e di valutazione della condizione di bisogno), adeguatezza e rispetto delle scelte individuali.

L'adozione dell'intervento economico viene condiviso tra il Servizio Sociale Professionale e il cittadino nell'ambito di un "progetto partecipato" in cui ogni azione/intervento mira al superamento della situazione di indigenza e di dipendenza, attraverso l'esplicitazione di precisi compiti ed impegni della persona e/o del nucleo.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare, vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di bisogno.

I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvato annualmente dal Consiglio dell'Unione.

La Giunta dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano si riserva la possibilità di definire annualmente criteri di priorità nella risposta alle richieste pervenute e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto le contribuzioni economiche erogate dal Servizio Sociale ed Educativo Associato agli utenti residenti nel territorio dell'Unione Montana dei



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Comuni dell'Appennino Reggiano. Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o beni materiali oppure un'esenzione/riduzione dal pagamento di determinati servizi.

Art. 2 – Destinatari

Possono accedere alle prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento, i cittadini anagraficamente residenti nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano. In conformità a quanto indicato nell'art. 4 della L.R. n. 2/2003 e ss.mm. e ii., possono accedere agli interventi in oggetto:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi.

Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni a carattere di urgenza a titolo straordinario in favore di persone temporaneamente dimoranti sul territorio distrettuale.

Di norma, in pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso, sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma precedente.

Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta un onere economico, i minori italiani o stranieri non accompagnati non residenti nel territorio del distretto.

In tutti i casi di erogazione di contributi a soggetti non residenti nel territorio distrettuale, ma in altro Comune italiano, sarà cura del Servizio Sociale Professionale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti dal presente Regolamento i cittadini residenti, in carico al Servizio Sociale Professionale, il cui ISEE sia di norma uguale o inferiore ad € 7.000 e il saldo del conto corrente del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, presenti nell'Isee, non sia superiore a € 1.500,00, oltre a non possedere altri immobili diversi dalla casa di abitazione. In caso di ISEE superiore l'assistente sociale, nell'ambito della propria valutazione professionale, potrà decidere di prevedere comunque un contributo a favore della persona, motivando adeguatamente tale valutazione.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio tale valore ISEE potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta dell'Unione sulla base delle variazioni che interessano il tessuto socio-economico del territorio distrettuale.

Non saranno prese in considerazione le richieste di contributo, qualora il soggetto o il nucleo richiedente dichiarino redditi ai fini Irpef, relativi all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, che producano un indicatore ISEE, uguale a Euro 0, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi da pensione, esenti ai fini Irpef, invalidi o casi seguiti e/o valutati dai Servizi Sociali competenti.

I famigliari (conviventi e non conviventi) sono coinvolti dal competente Servizio Sociale Professionale, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità, nel far fronte alla situazione di disagio economico manifestata dal richiedente l'intervento. A tal riguardo il Servizio Sociale provvede ad informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Art. 3 – Competenze

Spetta alla Giunta dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano l'emanazione di eventuali provvedimenti a carattere generale applicativi del presente regolamento e l'eventuale definizione annuale di criteri di priorità nella risposta alle richieste di sostegno fatte dai cittadini. Spettano ai Responsabili del Servizio Sociale ed educativo associato e Responsabili dei Poli Territoriali, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento e degli obiettivi fissati dalla Giunta dell'Unione di cui al precedente comma, tutte le attività volte ad attuare il presente regolamento, con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi del procedimento istruttorio, alla verifica ed al controllo sulla correttezza dello svolgimento della Commissione economica, all'adozione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa.

Art. 4 – Commissione economica

Ai fini della corretta gestione degli interventi economici è individuata, per ogni Polo Territoriale la Commissione economica che si riunisce di norma una volta al mese.

Tale commissione è formata da:

- Responsabile del Servizio Sociale ed educativo associato del Polo Territoriale
- Assistenti sociali del Polo territoriale.

La commissione di cui sopra potrà essere integrata con operatori di altri servizi coinvolti nella gestione della situazione.

Le competenze della commissione economica sono:

- Esame mensile e decisioni in merito alle proposte di contributo economico formulate dagli assistenti sociali;
- Decisioni, in via definitiva, relativamente ad eventuali ricorsi/reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione/diniego di contributi;
- Supporto e orientamento per il servizio sociale territoriale in merito alle tematiche riconducibili all'aree di intervento dei contributi economici.

In relazione alla contribuzione economica erogata su proposta dei servizi specialistici Sert-DP, o all'interno del servizio Area Minori, le equipe di confronto saranno quelle relative alle aree di riferimento integrate, con i referenti dei poli territoriali come da organizzazioni in essere.

Art. 5 – Procedura e Istruttoria

Affinché possa essere valutata l'opportunità di erogazione di un contributo economico il cittadino/nucleo deve risultare in carico al Servizio Sociale Professionale. Il cittadino si rivolge allo sportello sociale, del polo territoriale del Comune di residenza, dove l'operatore di sportello accoglie la persona, la informa e la orienta predisponendo l'accesso al Servizio Sociale Professionale. Il cittadino/nucleo dovranno compilare il modulo di richiesta di contributo appositamente predisposto dal servizio.

L'assistente sociale del territorio, preso atto della richiesta - entro 3 giorni lavorativi in caso di urgenza e 15 giorni lavorativi negli altri casi - svolge un primo colloquio telefonico con il cittadino e:

- se si tratta di nuovo utente fissa un primo incontro che può chiudersi con una semplice consulenza o a cui può seguire una presa in carico vera e propria.
- Se si tratta di utente già in carico valuta la nuova richiesta presentata.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



L'assistente sociale svolge la propria valutazione professionale attraverso uno o più colloqui, la visita domiciliare ogni volta risulti opportuna/necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento.

Una volta svolta l'istruttoria, l'assistente sociale presenta la situazione all'apposita commissione economica nella prima data utile successiva alla conclusione dell'istruttoria.

La Commissione economica valuterà le richieste e dove ritenga che non vi siano i presupposti per proporre un contributo economico, predisporrà una comunicazione scritta al cittadino a firma del Responsabile del Servizio dove motiva il diniego del contributo.

Può succedere che l'assistente sociale ritenga che il bisogno del cittadino non trovi risposta in un contributo di tipo economico, ma piuttosto sia opportuno attivare un altro servizio. In tal caso l'assistente sociale orienta il cittadino e svolge tutte le azioni necessarie, condividendole con l'interessato, per l'attivazione di tale diverso intervento/servizio.

L'assistente sociale predispose l'istruttoria di contributo economico, corredata da apposita relazione e dalla documentazione prevista dal presente regolamento che verrà valutata dall'apposita commissione economica, di norma, una volta al mese. La decisione della commissione viene comunicata al cittadino entro 10 giorni dall'approvazione della stessa attraverso l'invio di una lettera scritta.

Nel caso in cui la commissione economica non approvi il contributo richiesto, entro dieci giorni dalla data della commissione stessa, il cittadino viene informato dell'esito tramite l'invio di una lettera in cui sono contenute le motivazioni del diniego. L'assistente sociale predispose la comunicazione di diniego motivata e la sottopone alla firma del Responsabile del servizio.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, il cittadino può presentare opposizione scritta al Responsabile del Polo Territoriale.

Il riesame e la relativa decisione, di competenza della commissione economica, si svolgono entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso (data protocollo).

Art. 6 – Fasi della presa in carico e P.A.I.

La presa in carico si articola in tre fasi principali:

1) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono, attraverso gli strumenti propri della professione. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici (erogati da enti locali, Regione, Stato, Inps, ecc.) non normati dal presente regolamento, quali a titolo di esempio : assegno di maternità, assegno al nucleo, assegno di cura, esenzione farmaci, risorse terzo settore, bonus energia, invalidità civile, indennità di accompagnamento, Reddito di cittadinanza carte acquisti ecc..;

2) la (fase di..) predisposizione di un piano assistenziale individualizzato– (da redigersi almeno ogni volta che si prevedano particolari impegni da parte dell'utente) che preveda (appunto) l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare al fine di migliorare/superare la situazione di bisogno - successivo alla sottoscrizione da parte della persona del modulo "richiesta di contributo economico."

3) Verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento. I sostegni economici sono tesi a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



sociale, pertanto sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto anche attraverso i progetti individualizzati che i richiedenti sono tenuti a condividere e sottoscrivere.

Il piano assistenziale individualizzato redatto dall'assistente sociale responsabile del caso, individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto-organizzazione del nucleo o della persona, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con le altre agenzie della rete territoriale (Comune, Ausl, Scuole, Terzo settore, ecc...)

Il mancato rispetto del piano assistenziale individualizzato da parte dell'utente, comporta l'immediata cessazione della prestazione, che verrà comunicata per iscritto all'interessato.

Art. 7 – Forme di intervento

Le forme di intervento previste dal presente Regolamento si inseriscono nell'ambito più ampio degli interventi di carattere socio-assistenziale di competenza del Servizio Sociale Professionale e con essi si raccordano in una logica di integrazione e complementarietà centrata sul superamento delle situazioni di emergenza e sulla promozione dell'autonomia personale.

Le forme di contributo economico previste dal (presente) regolamento si suddividono in tre macro-tipologie:

- contributi economici continuativo o periodico;
- contributi economici straordinari;
- contributi economici di emergenza.

Art. 8 - Contributi continuativi o periodici

Per contributi continuativi o periodici si intendono quei contributi che vengono erogati dopo un'istruttoria svolta come da art. 6 e per un periodo massimo indicativo di 6 mesi dove vengono indicati gli obiettivi del progetto stesso.

Tali contributi possono essere di diverse tipologie:

- buoni alimentari;
- contributi relativi all'alloggio (affitti, spese condominiali, utenze, ecc.);
- contributi ad integrazione del reddito;
- agevolazioni/esenzioni altri servizi (farmaci, servizi scolastici, ecc);

Tali contributi sono erogati in assenza di eventuali altre forme di finanziamento disposte da norme specifiche, fatta salva la valutazione dell'assistente sociale che l'importo diversamente finanziato sulla base di dette norme risulti insufficiente rispetto alle necessità.

I contributi saranno preferibilmente quietanzati direttamente ai terzi creditori (proprietario dell'abitazione, soggetti gestori delle utenze, ecc.) previo accordo con l'utente. Sarà comunque cura dell'assistente sociale, laddove i contributi vengano liquidati direttamente all'utente, verificare che la persona utilizzi realmente la cifra per il pagamento di quanto stabilito, anche attraverso la consegna di copia delle ricevute di pagamento.

Per tali tipi di contributi l'assistente sociale deve seguire l'istruttoria di cui agli artt. 5 e 6 e sottoporre la relazione/proposta alla commissione economica così come definita all'art. 4.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Non sussistono particolari limiti temporali all'erogazione di contributi economici continuativi o periodici, per soggetti multiproblematici in situazioni di cronicità, nonché per soggetti anziani in condizione di svantaggio economico e di isolamento sociale non diversamente superabili. Per gli utenti multiproblematici in carico ad altri servizi (es. Sert-DP, ecc.) è possibile predisporre progetti integrati che prevedano sostegni economici a carico di più servizi. In tali casi è necessario predisporre un progetto condiviso per determinare la suddivisione della spesa.

Art. 9 – Contributi straordinari

I contributi economici a carattere straordinario sono erogati quando ricorrono situazioni imprevedute e/o eccezionali che pregiudicano temporaneamente e in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona.

Si possono erogare contributi urgenti anche nei casi in cui sia necessario salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o per evitare l'aggravarsi di situazioni sociali già molto compromesse.

Tali interventi hanno carattere non prevedibile e, indicativamente, non possono superare l'ammontare annuo di € 1.000 per nucleo familiare.

Per tali tipi di contributi l'assistente sociale deve seguire l'istruttoria di cui agli artt. 5 e 6 e sottoporre la relazione/proposta alla commissione economica così come definita all'art. 4.

Art. 10 – Contributi di emergenza

Per contributi economici di emergenza si intendono contributi assistenziali da erogarsi, sulla base di apposita istruttoria, in conseguenza dell'indilazionabilità assoluta dell'intervento di sostegno economico. Tali interventi hanno carattere eccezionale e, di norma, per lo stesso motivo possono essere erogati per una sola volta nel corso dell'anno.

Questi tipi di contributi vengono proposti direttamente dal Responsabile del Polo Territoriale che, dopo un confronto con gli assistenti sociali, può decidere di liquidarli o meno. Considerata l'urgenza, la liquidazione avviene nel minor tempo possibile e l'assistente sociale responsabile del caso può avvisare telefonicamente il beneficiario.

Laddove si ritenga che non vi siano i presupposti per la liquidazione del contributo urgente il Responsabile invia lettera scritta all'utente, motivando il diniego.

Art. 11– Determinazione del contributo

Come specificato ai precedenti articoli 4 e 5, l'assistente sociale, esperita la fase istruttoria, valuta i vari strumenti da attivare a favore della persona/nucleo ed anche se e in che misura riconoscere un eventuale contributo di tipo economico o altre forme di sostegno anche attraverso il coinvolgimento della rete del territorio.

Nel caso lo ritenga opportuno propone alla commissione economica il contributo ordinario.

L'ammissione all'erogazione del contributo è valutata dalla Commissione economica in un'ottica di equità contributiva, tenuto conto delle disponibilità economiche all'uopo destinate, nonché dei seguenti elementi di valutazione che devono essere presenti nella proposta dell'assistente sociale:

- **Soggettivo-familiare:** numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione occupazionale, condizioni psico-fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti come da Codice Civile;

- **Abitativa:** tipo di abitazione (privata o Acer), titolo di godimento (proprietà, affitto, godimento a titolo gratuito, ecc.), procedure di sfratto, inidoneità all'alloggio (scarsa igiene, incuria, sovraffollamento, ecc.), situazione delle utenze (debiti, rischio di interruzione, utenze interrotte, ecc.);
- **Situazione sociale e condizioni ambientali:** presenza/assenza di rete primaria o secondaria di supporto, eventi legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali sociali/sanitari (fragilità sociale, dipendenze, disabilità, malattie psichiatriche, etc.), situazioni di isolamento o difficoltà di integrazione sul territorio, assenza di risorse personali o del nucleo spendibili per l'acquisizione dell'autonomia lavorativa ed economica (età, analfabetismo, non conoscenza della lingua, mancanza di patente di guida, patologie, ecc.), relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo;
- **Situazione economica:** Isee, ultime tre buste paga, reddito effettivamente disponibile, movimento del conto corrente e saldo aggiornato del conto corrente, spese di mantenimento del nucleo (spese sanitarie, scolastiche, vitto, ecc.), mutui, prestiti, situazioni debitorie in generale (utenze, affitti, ecc.), eventuali esposizioni economiche pregresse (es. contributi sotto-forma di prestito non restituiti), precedenti contributi erogati dall'ente o da altri enti pubblici, esenzioni, riduzioni scolastiche, ecc;
- **Altro:** ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale della situazione.

Art. 12 – Riservatezza e controlli

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (d.lgs. 196/2003 e regolamento UE 679/16)). A tal fine qualsiasi informazione relativa alle persone di cui il Servizio Sociale ed Educativo Associato venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'ente locale.

Il Servizio Sociale ed Educativo Associato Servizio Sociale ed Educativo Associato si riserva la facoltà di (ri)chiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione o informazione, (ritenute) utili (ai fini di) a valutare la veridicità delle informazioni fornite.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dal D.P.R. 445/2000.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati o le necessarie autorizzazioni per avere la documentazione da parte di terzi, è obbligatorio per fruire del servizio.

Art. 13 – Azioni di rivalsa dell'ente

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale.

In tali casi i cittadini sono obbligati a corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Art. 14 – Altre tipologie di contributi

Per tutti i contributi economici disciplinati in altri specifici regolamenti dell'ente, si fa riferimento agli stessi.

Art. 15 – Disposizioni di adeguamento automatico

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.